

Statuto della Associazione di volontariato

«Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli – ODV»

TITOLO I

PRINCIPLE NORME GENERALI

Art.1-DENOMINAZIONE

È istituita, con sede nel territorio del comune di Empoli all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche l'Associazione di volontariato con finalità culturale con la denominazione «Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini – ODV».

ART.2 – ORIGINE

L'Associazione "Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli" trae origine dal desiderio nascente di condividere l'amore per la lettura e per la cultura di un gruppo di lettori nato con il nome di "Preferirei di no". Detta volontà custodisce al suo interno l'impegno dei volontari ad agire nel rispetto di principi di solidarietà, unione e collaborazione per rendere la Biblioteca un luogo ancora più frequentato e conosciuto e per favorire la diffusione di valori culturali e attività relative.

Art.3 – PRINCIPI E SCOPI

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (lettere D-I-L-V-W), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'Associazione "Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli" è una libera associazione di uomini e donne che, riconoscendosi e facendosi interpreti dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana, intendono concorrere ad affermare, con personale impegno volontario, il valore della solidarietà e della cultura quale espressione della partecipazione sociale così da contribuire alla promozione e allo sviluppo della collettività in cui opera. L'Associazione fonda il proprio operato sul riconoscimento del valore etico dell'impegno volontario, quale adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà sociale e costituisce una formazione sociale ove si realizza la personalità dei singoli e si concretizza la costituzione di una comunità attiva. L'Associazione pone al centro del proprio operato la Biblioteca e l'agire nel pieno di



rispetto e in collaborazione con essa e con ogni attività che la medesima proporrà. L'Associazione difende il pluralismo del dibattito interno e garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, iscritti e non, alle proprie attività, secondo le regole dello Statuto e con pari opportunità, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, religione ed opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

L'Associazione "Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli" si pone quali scopi principali:

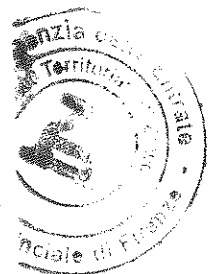
- a. impegnarsi ad essere **amici della Biblioteca**, ad assumere comportamenti o iniziative coerenti con le attività attuate e a non sostituirsi al personale della stessa,
- a. Gli "Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini" si impegnano altresì a **intraprendere** attività che siano collegate direttamente alla Biblioteca e che non siano ad essa contrarie,
- b. **Interazione con la cittadinanza** e istituzioni affinché nasca un **concetto di biblioteca** non solo "per" ma "con" i cittadini,
- c. **Attività di marketing** finalizzata alla diffusione delle varie iniziative dell'Associazione e della Biblioteca così da favorire la conoscenza sul territorio e tra i cittadini e istituzioni,
- d. **Necessità di valorizzare la Biblioteca e la sua immagine**: la Biblioteca deve essere concepita quale un luogo di tutti e per tutti e non anche quale un luogo austero ove recarsi esclusivamente per ragioni di studio o di prestito da determinate e selezionate categorie di persone,
- e. **Interazione con il cittadino e le istituzioni a mezzo di canali social, bollettini, magazine e presenza attiva dei soci sul territorio**
- f. **Partecipazione attiva degli amici anche mediante la presenza sul territorio** dei vari soci: il cittadino, l'istituzione deve sapere che noi esistiamo e che siamo un punto di riferimento concreto.
- g. **Promozione della mediateca**: maggiore conoscibilità da parte dell'utente dei vari servizi messi a disposizione e delle molteplici possibilità disponibili al prestito,

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di **raccolta fondi** - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - ATTIVITÀ

L'Associazione "Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini" si propone di: studiare e proporre iniziative e/o progetti atti a favorire il miglioramento complessivo della relazione tra biblioteca e cittadini e a conseguire un radicamento sempre più profondo della biblioteca nel territorio e in ambito extraterritoriale; - collaborare attivamente alle iniziative e agli interventi che la biblioteca periodicamente mette in atto per monitorare, conoscere e valorizzare le specifiche esigenze degli utenti; - offrire supporto esterno per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali della biblioteca valorizzando le competenze e la professionalità specifiche dei propri membri; - organizzare eventi, manifestazioni, raccolte fondi e altre iniziative volte a sostenere l'importanza della lettura e della Fucini come spazio pubblico in cui tale pratica si realizza; - sostenere il valore della biblioteca Fucini come spazio di socialità consapevole e cittadinanza attiva; - attivare alleanze con altri soggetti, nell'intento di promuovere l'uso della biblioteca come laboratorio di produzione culturale e contenitore plurale di eventi e interventi culturali; - promuovere nelle diverse sedi la conoscenza della biblioteca e dei suoi servizi, incentivandone l'uso anche attraverso l'organizzazione di visite guidate o altre opportunità. - promuovere inoltre l'organizzazione di convegni, seminari, lezioni e corsi a carattere culturale in collaborazione con enti e associazioni pubblici e privati aventi fini analoghi o complementari. Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione disciplina e regola la propria organizzazione, in modo tale da permettere e favorire la massima adesione e partecipazione alle attività da essa programmate. Per l'attuazione dei propri fini statuari, l'Associazione promuoverà le più



ampie forme di collaborazione attraverso appositi accordi e convenzioni con enti pubblici e privati.

ART.5 - APARTITICITÀ E APOLITICITÀ

L'associazione "Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini" è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democrazia della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART.6 - OPERATIVITÀ

L'associazione "Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini" opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nell'area di intervento culturale. L'associazione ha come scopo di promuovere l'uso della Biblioteca Comunale Renato Fucini come via di accesso locale alla conoscenza, al pensiero, all'informazione e all'educazione permanente, nello spirito del "Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche".

ART.7 - MEMBRI

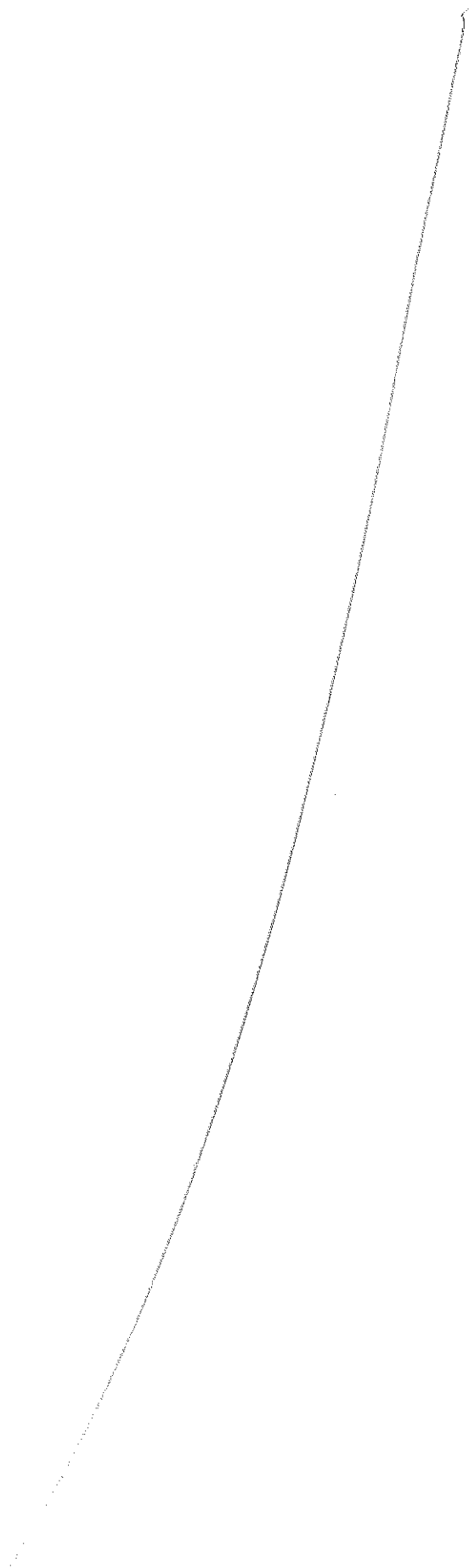
Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione (con l'indicazione dei dati anagrafici - nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica - e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi) va presentata al Presidente dell'Associazione: il rilascio della tessera testimonia l'inizio del rapporto associativo e l'iscrizione nel libro soci a cura del segretario.

Il Presidente può in ogni caso non acconsentire da subito all'adesione all'associazione del richiedente: la sua domanda viene discussa quindi nel primo direttivo utile che si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci devono versare all'associazione, al momento in cui ne entrano a far parte, una quota sociale annuale nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. La quota sociale annuale deve essere versata entro il 30 settembre di ogni anno o contestualmente al momento dell'ammissione. La durata della quota associativa è un anno con scadenza al 30 settembre. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, opinione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea, in base al principio del voto singolo, i soci in regola con il pagamento della quota annuale.



Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8 – PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione
- mancato pagamento della quota associativa.

Il Collegio dei Provvisori si occupa e delibera la perdita dello status di socio. Il Socio espulso può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea mediante deliberazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di espulsione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

ART. 9 – RICORSO

Contro ogni provvedimento di mancata ammissione e di espulsione è previsto il ricorso scritto indirizzato al Presidente entro sessanta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART. 10 – QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 11 – PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

TITOLO II ORGANI SOCIALI ART. 12 – ORGANI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Provvisori;



Tutte le cariche sono elettive e gratuite e hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

È convocata Assemblea ordinaria:

- entro il 31 luglio di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo, nel caso tale adempimento sia richiesto dalla normativa vigente;
- entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno sette giorni, mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione (Biblioteca Renato Fucini di Empoli). L'avviso di convocazione è inviato con modalità telematiche ad ogni socio.

ART. 14 - COMPOSIZIONE

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della seduta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART. 16 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Presidente, Consiglio Direttivo e Collegio dei Provvisori) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione devono essere approvate da un'assemblea straordinaria. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

ART. 18 – DECISIONI DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio è formato da 3 a 9 membri e si riunisce di norma almeno 3 volte l'anno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti, salvo il caso delle deliberazioni di assegnazione e revoca delle cariche all'interno del Consiglio direttivo, per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione, in particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio direttivo: assegnare e revocare le cariche all'interno del Consiglio direttivo (segretario e tesoriere); eseguire le deliberazioni dell'assemblea; formulare i programmi di attività sulla base degli indirizzi approvati dall'assemblea; predisporre il bilancio preventivo, nei casi nei quali la normativa vigente lo richieda, e il rendiconto consuntivo annuale; predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale; deliberare circa l'ammissione dei soci; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; deliberare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

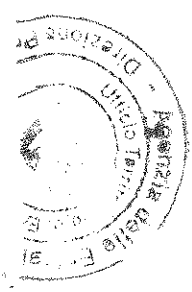
ART. 21 – COMPITI DEL PRESIDENTE

I compiti principali del Presidente, che è presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, sono: rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa; convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea; in caso di assenza del Presidente o suo impedimento, tali compiti vengono assolti dal Vice-Presidente.

ART. 22 - COLLEGIO DEI PROIBIVIRI

Il Collegio dei Proibiviri è competente per l'esercizio dell'azione disciplinare, decide sulle controversie tra i Soci e gli Organi sociali; dirime eventuali conflitti di competenza tra Organi dell'Associazione; esprime, su istanza di almeno cinque Soci ovvero di almeno un membro del Consiglio Direttivo pareri sulla conformità allo Statuto e al Regolamento Generale delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali. Il Collegio dei Proibiviri esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irruotale, trasmettendo quindi il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotta gli opportuni provvedimenti attuativi. Il Collegio è composto da **tre membri effettivi** e da due supplenti, eletti direttamente dall'Assemblea. Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla nomina del Collegio, i membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio. In caso di

[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or date]





procedimento disciplinare nei confronti di uno o più membri del Collegio dei Proibiviri operano gli altri componenti, integrando il Collegio con i membri supplenti in sostituzione degli interessati. In caso di assenza temporanea, decadenza o dimissioni di uno o più membri effettivi si provvede alla sostituzione con un membro supplente, con preferenza per il membro con qualità di Socio Volontario ovvero, nel caso in cui entrambi abbiano tale qualità, in ordine di anzianità anagrafica.

TITOLO III

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 23 – SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci rispondono disciplinarmente nei confronti dell'Associazione. Le sanzioni disciplinari previste sono:

- a. Censura verbale;
- b. Biasimo scritto;
- c. Sospensione, fino ad un anno, nella qualità di Socio;
- d. Radiazione.

L'erogazione delle sanzioni disciplinari è determinata con decisione del Collegio dei Proibiviri, a cui compete la conduzione del procedimento, con ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, eccetto che per la sanzione della radiazione la cui operatività è ratificata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, convocata entro il termine definito dal Regolamento Generale, nell'attesa della quale il Socio è temporaneamente sospeso. A seguito della ratifica le sanzioni sono immediatamente esecutive.

Il cumulo di **tre provvedimenti di censura verbale**, nell'arco di tre anni, comporta l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi due.

Il cumulo di **tre provvedimenti di biasimo scritto**, nell'arco di tre anni, comporta l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi quattro.

Il Socio sottoposto a **radiazione** non può richiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di ratifica del provvedimento.

Avverso il provvedimento che applica la sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, con le modalità definite dal Regolamento Generale. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione. Nel caso in cui un Socio sia attinto da misure cautelari personali applicate dall'Autorità Giudiziaria ovvero condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati che comportano l'applicazione di pene di natura custodiale, è sospeso dal servizio e dalla partecipazione alle attività sociali per l'intera durata della pena.

TITOLO IV

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 24 – LE ENTRATE

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or date, spanning across the page.]

ART. 25 – ESERCIZIO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° ottobre e si chiude il 30 settembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente all'Assemblea, entro il 31 gennaio, la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso, con indicati beni, contributi e lasciti, nonché lo stato patrimoniale; entro il 31 luglio, il bilancio preventivo per l'anno successivo laddove previsto da normativa vigente. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione una settimana prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse*, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 26 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

LIBRI

ART. 27 – Libri associativi

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Provvisori, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

TITOLO VI

Volontari e lavoro retribuito

ART. 28 – Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 29 – Lavoro retribuito

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

TITOLO VII

DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE **ART. 30 – DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI **ART. 31 – NORME RESIDUALI**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

